

**Oggetto: Nuove modalità di presentazione delle deleghe F24 con compensazioni dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 124/2019 per gli ENTI che non UTILIZZANO i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**

Si informano gli Enti clienti che un'importante novità introdotta dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, riguarda l'ampliamento dei casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione delle deleghe di pagamento F24, nonché l'ampliamento della platea dei soggetti a ciò tenuti.

La norma modifica l'art. 37, comma 49-bis del DL 223/2006, disponendo che i soggetti, che intendono effettuare compensazioni, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive **ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta** (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. "bonus Renzi") e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi **sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.**

**Non è dunque più ammesso l'utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti indipendentemente dal saldo a zero o a debito delle deleghe di pagamento F24.**

**Ci preme evidenziare che riguardo la data di decorrenza di tale nuova disposizione si sono formati pareri contrastanti da parte degli esperti in materia (norma immediatamente operativa o norma operativa decorsi 60 giorni dalla pubblicazione)**

Si sottolinea inoltre che altra novità introdotta dal DL 124/2019 riguarda la disciplina della compensazione orizzontale dei crediti Irpef, Ires ed Irap, che se superiori a € 5.000,00 dovranno seguire le regole di compensazione già in vigore per i crediti Iva. In base a questa modifica normativa sarà infatti necessario attendere i 10 giorni successivi a quello della presentazione della dichiarazione annuale recante l'apposizione del visto di conformità per poter utilizzare i crediti in compensazione con altri tributi e contributi.

Distinti saluti.